

STATUTO RESPIRIAMOINSIEME ONLUS

ART. 1 – (Denominazione e sede)

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 del decreto legislativo 460/1997 e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata:

RESPIRIAMO INSIEME ONLUS- (prima RespiriamoMisurina Onlus) - Associazione a sostegno della cura e riabilitazione dell'asma e allergie con sede in via Niccolò Tommaseo 94 Padova (PD).

Essa persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale.

L'associazione ha sede attualmente in via Niccolò Tommaseo 94 Padova (PD) e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS" solo nel caso sia iscritta all'Anagrafe Unica delle Onlus.

ART. 2 - (Finalità)

RESPIRIAMOINSIEME (prima RespiriamoMisurina Onlus) è un'associazione libera, apolitica ed apartitica, senza fini di lucro, che intende agire a tutela di pazienti adulti e minori con Asma, Allergie, patologie del Respiro e Ambiente.

Nell'area pediatrica si prefigge lo scopo di perseguire esclusive finalità di solidarietà sociale, nell'ambito socio-sanitario promuovendo azioni a favore dei bambini affetti da: asma bronchiale, malattie allergiche, respiratorie, dermatologiche, conclamate in forma seria e grave tale da necessitare il ricovero in ospedali pediatrici, centri riabilitativi e strutture sanitarie pediatriche specializzate.

L'Associazione intende svolgere le seguenti attività istituzionali:

- assistenza sociale e socio-sanitaria finalizzata a:
 - porre in essere ogni utile azione informativa, di accompagnamento procedurale e pratico-gestionale atta a facilitare la cura e la riabilitazione gratuita dei bambini affetti da asma e/o allergie;
 - favorire l'applicazione delle più moderne metodologie mediche e biologiche applicate alla cura dell'asma e delle allergie, sostenendo anche l'eventuale acquisto di apparecchiature per i malati non mutuabili dal SSN che verranno donate direttamente ai pazienti;
 - dare sostegno ai minorenni ricoverati presso ospedali pediatrici, centri riabilitativi e strutture sanitarie pediatriche e ai loro familiari;
 - favorire percorsi di integrazione dei bambini con disabilità e delle loro famiglie.
- organizzare corsi di formazione, seminari, congressi regionali, nazionali ed internazionali nel campo della cura delle patologie allergico respiratorie, dell'asma e delle allergie a favore dei malati e delle loro famiglie..

Per realizzare l'attività istituzionale l'associazione attuerà:

- attività di affiancamento e sostegno psicopedagogico, socio-sanitario, sociale e morale per i pazienti asmatici e/o allergici ricoverati e le loro famiglie attraverso prestazioni rese dai volontari e su progetti specifici da professionisti retribuiti nei limiti previsti dall' art 18 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383 solo occasionalmente e nel rispetto della lettera d) dell'art. 10 del decreto legislativo 460/1997;
- interventi di recupero e di sostegno scolastico per gli studenti ricoverati per periodi prolungati;

L'associazione inoltre potrà svolgere quali attività connesse e accessorie per natura a quella istituzionale, le seguenti attività:

- promuovere l'opera di informazione e divulgazione sull'attività di cura e riabilitazione e l'appoggio a tutte le famiglie con bambini asmatici e/o allergici;
- sensibilizzare gli enti pubblici e privati, le amministrazioni dello Stato e gli enti locali sulla cura e riabilitazione dell'asma e delle allergie respiratorie in alta quota e in centri specialistici;
- collaborare con altre associazioni presenti in Italia ed all'estero ed aventi scopi analoghi;

- sensibilizzare gli enti pubblici e privati, le amministrazioni dello Stato e gli enti locali affinché adottino politiche ambientali ed ecologiche utili a prevenire i violenti attacchi alla salute dei bambini e categorie fragili;
- L'associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) del decreto legislativo 460/1997 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie fornite dai propri aderenti.

ART. 3 - (Soci)

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e si impegnano a rispettare il presente Statuto.

I Soci sono iscritti in un apposito libro che deve tenersi costantemente aggiornato a cura del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Gli aderenti possono recedere dall'Associazione inviando alla segreteria apposita dichiarazione scritta entro l'anno solare dell'iscrizione.

Sono previste 3 categorie di soci:

-Ordinari (coloro che hanno fondato l'associazione e coloro che chiedono di aderire);

-Sostenitori (coloro che erogano contribuzioni volontarie straordinarie);

-Benemeriti (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione).

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)

I Soci hanno diritto di partecipare all'attività dell'Associazione e di essere soggetti attivi nella formazione dei suoi organi.

Tutti i soci sono al tempo stesso elettori ed eleggibili. Non sono eleggibili i Soci che siano stati sottoposti a condanna penale.

I soci possono prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali.

I soci devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, solo in caso di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati

Le prestazioni fornite dai Soci non possono essere retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario della prestazione. In nessun caso tra l'Associazione ed i Soci potrà essere instaurato un rapporto di lavoro subordinato, o libero professionale od autonomo.

Al Socio potranno essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti secondo le modalità che verranno deliberate dal Consiglio Direttivo.

I Soci hanno il dovere di rispettare lo Statuto, di sostenere l'attività dell'Associazione in tutti i suoi aspetti e di tenere un comportamento che non sia lesivo del decoro e del prestigio dell'Associazione stessa e dei suoi aderenti.

ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)

Saranno esclusi i Soci che si renderanno colpevoli di gravi inadempienze rispetto allo spirito di solidarietà e di volontariato dell'Associazione, ovvero violino le norme statutarie o danneggino materialmente o moralmente l'Associazione stessa, fomentino dissidi o disordine tra i Soci.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. In caso di mancato pagamento della quota associativa il socio decade dall'associazione stessa.

Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

ART. 6 - (Organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

ART. 7 - (Assemblea)

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

L'**Assemblea ordinaria** determina le linee politiche e di indirizzo di tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- approva il bilancio consuntivo relativamente ad ogni esercizio;
- elegge i componenti il Consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale regolamento interno;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. **In caso di soci impossibilitati a presentarsi in sede, potranno partecipare all'Assemblea collegandosi alla stessa in conference call o video conferenza.**

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante comunicazione scritta o in formato elettronico (email o PEC) diretta a ciascun socio, da spediti almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione.

ART. 8 - (Il Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove eletti dall'Assemblea dei soci.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili per n. 2 mandati. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio procederà alla sostituzione del componente mancante ricorrendo alla prima Assemblea utile cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- predisporre il bilancio;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- nominare i componenti del Comitato Scientifico;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- nominare i responsabili di eventuali progetti di particolare rilievo e impegno nei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Qualora necessario, il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi non meno di otto giorni prima della data della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

ART. 09 - (Presidente)

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

ART. 10 - (Tesoriere)

Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta del Libro dei Soci e dei registri contabili dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
- cura la predisposizione del bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea.

ART. 11 - (Segretario)

Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, e coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta dei registri e della corrispondenza;
- cura la redazione e la conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento, la stesura del verbale verrà delegata ad altro componente del Consiglio Direttivo, escluso il Presidente.

ART.12 – (Comitato Scientifico)

L'Associazione può dotarsi, su delibera del Consiglio Direttivo, di un Comitato Scientifico formato da componenti esterni all'Associazione, quale struttura di supporto tecnico – scientifico che esprime pareri consultivi e formula proposte al Consiglio Direttivo per la crescita culturale ed organizzativa dell'Associazione nell'ambito delle proprie finalità.

Il Comitato Scientifico è composto di almeno cinque persone che abbiano comprovate competenze in merito agli scopi e finalità dell'associazione e prestano la loro collaborazione volontariamente e gratuitamente.

Il Comitato Scientifico rimane in carica tre anni. I suoi componenti non hanno diritto di voto.

ART. 13 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a. quote e contributi degli associati;
- b. eredità, donazioni e legati;
- c. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- d. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- g. entrate derivanti da iniziative promozionali occasionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi, nel rispetto del punto 6 della circolare n. 59/E del 31/10/2007 e nel rispetto della circolare n. 12/E del 09/04/2009;
- h. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, che rispettino contestualmente le norme previste dal decreto legislativo 460/1997.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura”.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 14 - (Rendiconto economico-finanziario-Bilancio)

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Tesoriere redige il bilancio ed il Consiglio Direttivo lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il bilancio consuntivo verrà depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché i soci possano prenderne visione.

Il bilancio viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo, cioè entro il 30 aprile di ogni anno.

ART. 15 - (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 16 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

- L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 7.
- L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

ART. 17 - (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall' art 18 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383 solo occasionalmente e su specifici progetti.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 18 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal

Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Il presente statuto è copia conforme all'originale firmato in originale dai componenti del Consiglio Direttivo depositato presso la sede dell'Associazione in via Niccolò Tommaseo 94 Padova (PD).

Padova, 19 Novembre 2017